



Tribunale Ordinario di Salerno

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione

Protezione Internazionale

e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Giorgio Jachia Presidente

Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice designato

Dott. Giulio Fortunato Giudice

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione all'udienza del 01.06.2022, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, emesso in data 11.11.2019 e notificato in data 30.12.2019 contenente il diniego della protezione internazionale, promosso

DA

██████████ nato il ██████████ in Ucraina, di cittadinanza ucraina, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour, 139, presso lo studio legale dell'avvocato Luigi Migliaccio dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno,

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

INTERVENTORE EX LEGE

Motivazioni in fatto e in diritto della decisione



di conflitto armato interno od internazionale e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173:

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il precedente D.L. n. 113/18 aveva eliminato: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".



Si tratta, dunque, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.

3. Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, si può passare all'esame nel merito della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno, nell'audizione tenutasi in data 11.11.2019, l'odierno ricorrente dichiara di essere nato e cresciuto ad Irsava, nella regione di Transcarpazia, in Ucraina, di cittadinanza ucraina; di professare la religione cattolica; di aver studiato per nove anni alla scuola pubblica; di aver frequentato il liceo e l'istituto tecnico per sei mesi e di non aver mai concluso gli studi; di aver svolto il tirocinio come cuoco ad Uzhorod.

In relazione alla sua famiglia di origine, riferisce della residenza in Italia della madre e del fratello mentre il padre vive in Ucraina.

Quanto alla sua vicenda personale, racconta di aver ricevuto una cartolina militare da alcuni militari nel 2015, in seguito all'insorgere della guerra in Ucraina, di convocazione per controlli medici prodromici al reclutamento nell'esercito ucraino.

Riferisce di non essersi presentato per paura di svolgere il servizio militare e andare in zone di guerra, a Donetsk. Sicché, d'intesa con la madre, che risiedeva in Italia da diciotto anni, decideva prontamente di scappare in Italia, giungendovi nello stesso anno con un visto turistico dopo aver viaggiato due giorni in pullman.

Riferisce, infine, di aver appreso dal padre di aver ricevuto altre due cartoline militari nel 2018 e 2019 consegnate da un militare che si recava presso la sua abitazione.

Teme, in caso di rimpatrio, di essere arrestato per aver violato l'obbligo di svolgimento della leva militare.

La Commissione Territoriale riteneva credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza del ricorrente. Tuttavia, respingeva la richiesta di protezione internazionale ritenendo non credibili e infondati i timori espressi dal richiedente in caso di rimpatrio.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ribadisce i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale ed insiste per l'accoglimento, chiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, la forma della protezione speciale (*ex* protezione umanitaria).

Al ricorso viene allegata la seguente documentazione: copia del passaporto n.ES003367; copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Napoli in data 28.01.2019, copia della tessera della scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio con sede in Napoli,



Serial#:

CA G1

ICATE

CERTI

ALIFIED

EU Q1

JBAPE

Da: AF

<https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842>). Il 16 febbraio 2022, il Parlamento russo ha adottato una risoluzione chiedendo al Presidente Putin di riconoscere come Stati indipendenti le auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. Putin, ne ha riconosciuto l'indipendenza ed ha ordinato alle truppe russe, già presenti sul confine da mesi, di intervenire nella zona con azioni di *peace-keeping*. Il 22 febbraio, il Presidente russo, durante un discorso pubblico, ha illustrato il tracciamento dei confini delle zone autonome, includendo di fatto ampie aree sotto il controllo del governo ucraino. Ciò, ha portato ad una progressiva *escalation* di violenze (vedasi Human Rights Watch, *Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights*, 23 Febbraio 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights>).

Come documentato dai principali media internazionali, infatti, lo scorso 24 febbraio 2022 la Russia ha attaccato l'Ucraina con missili lanciati contro aeroporti e infrastrutture militari in almeno 25 città (vedasi RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty, *Zelenskiy Says Ukraine Has Suffered 'Serious Losses' As Russian Invasion Under Way*, 24 Febbraio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068424.html>; BBC, *Ukraine conflict: Russia bombs Kharkiv's Freedom Square and opera house*, 01 Marzo 2022, <https://www.bbc.com/news/world-europe-60567162>). Secondo Al Jazeera le immagini satellitari mostrano una lunga colonna di mezzi militari a nord della capitale ucraina, Kiev, dove i residenti si preparano per l'assalto russo (vedasi Al Jazeera, *Russia's invasion of Ukraine: List of key events from day six As the Russia-Ukraine war enters its sixth day*, 01 Marzo 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-from-day-6>). Il quotidiano *The Guardian*, riporta che più di 70 soldati ucraini sono stati uccisi dopo che l'artiglieria russa ha colpito una base militare a Okhtyrka, una città tra Kharkiv e Kiev; inoltre, le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici uccidendo dozzine di civili nella seconda città ucraina di Kharkiv ed hanno iniziato un nuovo assalto alla capitale, Kiev (vedasi The Guardian, *Ukraine: what we know on day six of Russia's invasion*, 1 Marzo 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/ukraine-what-we-know-day-six-russia-invasion>). Gli attacchi russi di terra provengono da diversi lati del confine ucraino che, unitamente agli attacchi aerei, stanno interessando molte zone del Paese (vedasi Centre For Information Resilience, <https://maphub.net/Cen4infoRes/russian-ukraine-monitor>). Per le sole giornate nel periodo compreso tra il 24 febbraio e l'11 marzo 2022, ACLED ha registrato un totale di 9113 eventi violenti risultanti in 1780 vittime di cui 39 scontri, 2887 combattimenti, 6077 esplosioni e 110 episodi di violenza avverso i civili (vedasi ACLED, *Ukraine, dashboard*, 24 Febbraio 2022-11.03.2022 <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>).



Ukraine: Humanitarian Impact, Situation Report, 11 Marzo 2022 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefndmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2F2022-03-11_Ukraine%2520Humanitarian%2520Impact%2520SitRep_final_0.pdf&cLen=466903&chunk=true e).

Dal 5 marzo, le Nazioni Unite registrano i danni più estesi alle infrastrutture civili nelle città di Bucha (Oblast di Kiev) Chernihiv (Oblast di Chernihiv), Kharkiv (Oblast di Kharkiv) e Korosten (Oblast di Zhytomyr). Nel frattempo, lo strumento di sorveglianza gestito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per gli attacchi ai presidi ospedalieri, ha registrato sei attacchi alle strutture sanitarie, provocando la morte di almeno 6 persone e il ferimento di 11 persone, oltre a limitare l'accesso alle cure dal 24 febbraio (vedasi USAID - US Agency for International Development, *Ukraine - Complex Emergency Fact Sheet #4*, Relief Web, 8 March 2022, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_03_08%20USG%20Ukraine%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%234.pdf).

L'11 marzo, Human Rights Watch ha reso noto un attacco aereo russo che il 3 marzo ha lanciato bombe multiple che hanno colpito un incrocio in un quartiere residenziale di Chernihiv, nel nord-est del Paese, uccidendo almeno 47 persone, secondo le autorità locali, e ferendone altre (vedasi HRW – Human Rights Watch, *Ukraine: Russian Air-Dropped Bombs Hit Residential Area; Dozens Killed and Wounded in Apparent War Crime in Chernihiv*, 11 Marzo 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2069354.html>).

Parimenti, *Amnesty International* riconosce che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha generato una crisi umanitaria senza precedenti nella storia recente dell'Europa, affermando, inoltre, che la Russia sta agendo in violazione della Carta delle Nazioni Unite e che l'intervento militare può essere classificato come un crimine di aggressione, in base all'art. 8bis (1) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'invasione è, infatti, caratterizzata da attacchi indiscriminati a zone residenziali, strutture mediche, scolastiche e istituzionali, che hanno portato alla morte di numerosi civili ed alla distruzione delle loro case (vedasi Florence Gillette, head of ICRC delegation in Kyiv, *Humanitarian crisis in Ukraine | ICRC*). Come sottolineato dalla capo-delegazione della Croce Rossa Internazionale a Kiev, infatti, “*Secondo il diritto umanitario internazionale, tutte le parti di un conflitto hanno l'obbligo di assicurare che le operazioni militari siano pianificate e condotte in modo tale da assicurare la protezione dei civili*”¹⁷. È stato riportato, inoltre, l'utilizzo, da parte della Russia, di munizioni a grappolo in centri abitati e densamente popolati, il cui uso è vietato dal diritto internazionale umanitario consuetudinario (vedasi Amnesty International, *Ukraine: Cluster munitions kill child and two other civilians taking shelter at a*



Tribunal, Immigration and Asylum Chamber (UK), judgment of 13 November 2012, HM and others (Article 15(c)) Iraq CG v. the Secretary of State for the Home Department, [2012] UKUT 00409(IAC), par. 114) per effetto della violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato internazionale in essere (cfr. sentenza CGUE Elgafaji, par. 37).

L'eccezionale livello di violenza, che si riscontra su tutto il territorio ucraino, nei confronti dei civili (rischio generico) rende superflua l'analisi in merito alla condizione personale del ricorrente (rischio specifico), potendosi ugualmente parlare di "minaccia grave ed individuale" (cfr. sentenza CGUE *Elgafaji*, par. 43).

Il ricorso va pertanto accolto, riconoscendo alla ricorrente la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla compensazione delle spese processuali.

Non risulta documentato che il ricorrente sia stato ammesso al gratuito patrocinio in via anticipata da parte del locale C.O.A. né vi è istanza al Tribunale intestato ex art. 126 comma 3 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, riconosce alla richiedente lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa le spese.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 28.06.2022.

Il Giudice est.

Dott.ssa Francesca Iervolino

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

